

Publicato il 09/07/2021

N. 0----/2021 REG.PROV.CAU.
N. 0----/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale ----- del 2021, proposto da -----
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Commissione per L'Accertamento dell'Efficienza Fisica non costituiti in
giudizio;

nei confronti

----- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di non idoneità della Commissione per l'accertamento
dell'efficienza fisica presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del
Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del ----- 2021, codice

ID-----, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020” per non aver superato l'esercizio dei piegamenti sulle braccia in quanto “ha svolto correttamente solo n. 14 dei n. 15 piegamenti richiesti dal Bando, poiché nei restanti non risultava in posizione allineata, né abbassava sufficientemente il corpo”;

- del decreto N. 333-B/12E.11.20 del 23.06.2021, pubblicato il 24.06.2021 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/18 del 24.06.2021, con cui il Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350 posti da allievo agente della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020;

- della graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350 posti da allievo agente della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, approvata con decreto N. 333-B/12E.11.20 del 23.06.2021 del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato il 24.06.2021 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/18 del 24.06.2021, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, ivi incluso il verbale delle prove di efficienza fisica del ----- (non conosciuto) recante due idoneità di efficienza fisica limitatamente alla corsa piana di m. 1.000 ed al salto in alto;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica del Concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 15 maggio 2020, e dei relativi allegati, nella parte in cui dispone che “In caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, occorre avvertire immediatamente la Commissione. Il sanitario della Polizia di Stato, membro della Commissione, accertata l'effettiva inabilità all'espletamento della prova, emette idonea certificazione sulla base della quale la Commissione potrà autorizzare il differimento ad altra data fissata dalla Commissione, comunque entro l'ultima data prevista dal calendario delle convocazioni. Iniziata la singola prova fisica, essa deve necessariamente concludersi positivamente o negativamente, senza che sia possibile ripetere la stessa.”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del bando per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020, nella parte in cui all'art. 12, comma 6, dispone che “Il

mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneità”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 3;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE

volte a consentire all'odierno ricorrente di ottenere il riesame del provvedimento impugnato mediante ripetizione della prova di efficienza fisica dei piegamenti sulle braccia e, in caso di superamento della stessa, l'ammissione “con riserva e in soprannumero” al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria e/o di ogni altra opportuna misura che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua;

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che nel caso di specie vengono in evidenza, per quanto esposto in ricorso, plurimi specifici elementi quali la storia atletica del ricorrente, il particolare (e successivamente comprovato) impedimento che non gli ha consentito di effettuare correttamente l'ultimo dei programmati piegamenti, la stessa circostanza che lo ha visto agevolmente superare la medesima prova fisica in altra similare procedura concorsuale

P.Q.M.

Accoglie l'istanza al fine del riesame, da parte di una commissione in diversa composizione, dei presupposti della controversa inidoneità, ammettendo con riserva il ricorrente alla ripetizione della prova di efficienza fisica di che trattasi.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 agosto 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 luglio 2021.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO